

Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.Apr.2021.

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale – Determinazione tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto, canone unico), destinato a sostituire «*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province*»; il canone è, comunque, comprensivo di qualunque «*canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*»;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a suo privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.Dic.2020, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "*Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite, d'accordo tra le parti tenendo, conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Presa visione dell'articolato tariffario da applicare, come risultante dall'allegato, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e occupazione spazi ed aree pubbliche;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che il Ministero dell'Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato, il 14 gennaio 2021, sul proprio sito istituzionale il testo del Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga, al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi in modo palese dai presenti:

DELIBERA

4. **Di approvare** le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione spazi ed aree pubbliche e pubbliche affissioni come dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021.
6. **Di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi.
7. **Di dichiarare** la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CAVAGLIETTO (NO)

Istituzione CANONE UNICO PATRIMONIALE Legge n. 160/2019 (Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 31.Dic.2020)- TARIFFE VIGENTI dal 01.Gen.2021

TITOLI E TIPOLOGIE

UNICA CATEGORIA DI STRADE

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffe riferite ad ogni anno solare ed ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione.

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | occupazione di suolo comunale
al mq o ml | € 21,00 |
| b) | occupazione permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:
Per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze Per la misura unitaria riferita alla sotto indicata classe di comuni:
fino a 20.000 abitanti per utenza
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € 800,00 (art. 1, comma 831, Legge n. 160/2019. | € 1,50 |

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA GIORNALIERA AL MQ O ML

- | | | |
|----|---|--------|
| a) | occupazione del suolo comunale | € 1,00 |
| b) | occupazione del suolo comunale effettuata in occasioni di fiere, festeggiamenti con l'esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante calcolate con riduzione del 90% per la parte di occupazione eccedente i 1.000,00 mq.
Tariffa al mq. | € 1,00 |
| c) | occupazione del suolo comunale realizzata da venditori ambulanti (mercato), e da produttori agricoli solo se vendono direttamente il loro prodotto | € 0,50 |
| d) | occupazione con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, superfici calcolate con riduzione del 90% per la parte di occupazione eccedente i 1.000,00 mq.
Tariffa al mq. | € 0,50 |
| e) | occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla rete stessa | € 1,00 |
| f) | Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia
Tariffa al mq. | € 1,00 |

COMUNEDICAVAGLIETTO

PROVINCIA DI NOVARA

TARIFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PERMANENTE

ORDINARIA

MQ 1	€ 13,634
DA MQ 1,5 A MQ 5,5	€ 15,338
DA 5,5 MQ A 8,5	€ 23,008
OLTRE 8,5 MQ	€ 30,677

LUMINOSA

MQ 1	€ 27,268
DA MQ 1,5 A MQ 5,5	€ 30,677
DA 5,5 MQ A 8,5	€ 38,346
OLTRE 8,5 MQ	€ 46,016

PUBBLICITA' TEMPORANEA

SUPERFICIE	FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI	
	Opaca	Luminosa	Opaca	Luminosa	Opaca	luminosa
Mq 1	€ 1,393	€ 2,726	€ 2,726	€ 5,453	€ 4,090	€ 8,180
Da 1,5 a 5,5 mq	€ 1,533	€ 3,067	€ 3,067	€ 6,135	€ 4,601	€ 9,203
Da 5,5 a 8,5 mq	€ 2,300	€ 3,834	€ 4,601	€ 7,669	€ 6,902	€ 11,503
Oltre 8,5 mq	€ 3,067	€ 4,601	€ 6,135	€ 9,203	€ 9,203	€ 13,804

PUBBLICITA' SONORA: € 8,37 AL GIORNO

VOLANTINAGGIO: € 2,79 AL GIORNO A PERSONA